


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
Settore VII Ecologia Protezione Civile Servizi Cimiteriali
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



N. RO 256

del 2-9-2022

OGGETTO: Emergenza rifiuti sul territorio Comunale. Misure straordinarie ed urgenti. Travaso della frazione indifferenziata cod C.E.R. 20.03.01 mediate l'utilizzo della vasca ubicata all'interno dell'area della discarica San Biagio e trasporto fuori Regione.

IL SINDACO

- Dato atto che la S.R.R. ATO 7 Ragusa, a seguito della chiusura della discarica OIKOS, in qualità di gestore dell'impianto, ha comunicato con nota prot. 2456/U del 15/06/2022, la sospensione dei conferimenti del rifiuto indifferenziato C.E.R. 20.03.01 presso l'impianto TMB sito in C.da Cava dei Modicani a Ragusa;
- Visto che è stato necessario sospendere la raccolta del rifiuto indifferenziato presso le utenze domestiche e la bonifica delle discariche urbane ed extraurbane per non compromettere la raccolta nelle strutture sanitarie e non domestiche oltre a garantire la raccolta dei cestini e gettacarte distribuiti sul territorio e nelle spiagge;
- Considerato che questa Amministrazione, dal 15/06/2022 ad oggi, ha potuto effettuare solo scarichi di rifiuti indifferenziati, tramite intermediari con trasporto dei rifiuti fuori Regione.
- Che, ad oggi il TMB di Cava dei Modicani risulta ancora chiuso per manutenzione e pertanto non è possibile utilizzarlo per ulteriori travasi;
- Atteso che il perdurare della chiusura dell'impianto di Ragusa e della conseguente sospensione della raccolta sta creando una disfunzione al servizio di raccolta settimanale porta a porta nel territorio Comunale, oltre che rischi per l'igiene pubblica;
- Ritenuto che, occorre, comunque, assicurare la raccolta presso l'Ospedale, le strutture sanitarie, le case di cura e di riposo, i foods, la raccolta dei materiali assorbenti presso le utenze domestiche e la bonifica delle discariche urbane per evitare problematiche igienico-sanitarie, in considerazione delle alte temperature e il rischio per la salute pubblica legato alla proliferazione di parassiti e alla possibilità della diffusione di malattie infettive;
- Tenuto conto che in tali condizioni, occorre, inderogabilmente, agire in urgenza al fine di assicurare l'ordinarietà della raccolta che, qualora venga sospesa, comporterebbe problemi di natura igienico-sanitaria oltre che di decoro pubblico;
- al fine di evitare una paralisi del sistema logistico di trasporto e di raccolta delle tipologie differenziabili quali carta, vetro e plastica oltre che della frazione organica, necessita intervenire con urgenza alla risoluzione della problematica;
- Valutata la possibilità di procedere al conferimento di rifiuto indifferenziato fuori Regione con destinazione in recupero;
- Preso atto che non è possibile effettuare il travaso presso il TMB di Cava dei Modicani ma, che comunque, nell'area della discarica di c.da san Biagio, risulta esistente una vasca realizzata con pareti e pavimentazione in cls dove, fino al 31 Dicembre 2012 veniva effettuato il travaso dei rifiuti indifferenziati dei Comuni di Scicli e Modica per il trasporto presso la

discarica di Motta S. Anastasia.

- Vista la tav 1 relazione, tav. 2 azzonamento e tav. 3 planimetria stato di fatto a firma del responsabile del servizio ecologia;
- Visto il parere Sanitario favorevole n. 52 espresso in data 07/07/2022;
- Visto il certificato di destinazione urbanistica n. 06 emesso in data 08/07/2022;
- Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978;

in qualità di Autorità Sanitaria Locale,

ORDINA

- alla Ditta Tech Servizi s.r.l. via Rocco Chinnici n. 8 Floridia, affidataria del servizio di raccolta rifiuti, l'uso temporaneo della vasca adibita a travaso, ubicata all'interno della discarica San Biagio Scicli, per lo scarico e travaso dei rifiuti indifferenziati C.E.R. 20.03.01 raccolti nel territorio comunale per un periodo di giorni 30, nelle more che venga individuato e assegnato dagli Organi competenti un impianto alternativo;
- il servizio di travaso dovrà avvenire con mezzo idoneo dotato di benna a ragno;
- l'utilizzo della vasca è concesso ad esclusiva movimentazione di rifiuti indifferenziati non pericolosi cod. C.E.R. 20.03.01, dovrà essere garantito il travaso giornaliero, fermo restando il divieto di deposito di rifiuti all'interno della stessa a fine di ogni attività;
- La gestione della vasca dovrà avvenire senza arrecare danni all'ambiente e senza creare rischi per la salute dell'uomo, nonché arrecare pericoli alla fauna e alla flora e senza causare rischi per l'acqua, per il suolo e per l'aria;
- Durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere osservate tutte le cautele necessarie al fine di evitare la dispersione di sacchetti di plastica ed altri rifiuti ad opera del vento e le operazioni avvengano nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

DISPONE

- La notifica del presente provvedimento alla Tech servizi srl, gestore del servizio di igiene urbana, mediante pec;
- Al Comando di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza;
- Al Titolare di P.O. Settore VII Ecologia, Protezione Civile Servizi Cimiteriali per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
- all'Ufficio Territoriale di Governo
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa
- al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- all'ASP 7 Ragusa – Servizio Igiene degli Ambienti di Vita
- al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- all'ARPA Sicilia
- al Segretario Generale
- al Comando di Polizia Municipale
- alla Direzione Servizi di Ecologia

- che copia del presente provvedimento venga pubblicato:
- nell'Albo Pretorio del Comune
- sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale

Le Direzioni interessate, indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro la presente Ordinanza, quanti hanno interesse, potranno fare ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni, dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR di Catania entro 60 giorni, ai sensi della L. 1034/1971 o, in via alternativa ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente della Regione Sicilia, termini tutti decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Dalla Casa Comunale, li _____



Il Titolare di P.O. Settore VII
Arch. Santospagnuolo Giovanni

[Handwritten signature of Giovanni Santospagnuolo]

IL SINDACO
Geom. Marino Mario

[Handwritten signature of Marino Mario]